

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### **Rettifiche e recapture del credito d'imposta beni strumentali**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

## REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel **quadro RU** del modello Redditi 2023 sono richieste molte informazioni in merito agli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali e del relativo credito d'imposta maturato, non solo riferite agli **investimenti posti in essere nel 2022** (o “prenotati” nel 2022) ma anche in relazione ad **investimenti posti in essere nel corso del periodo 2021** e per i quali devono essere apportate delle “**rettifiche**” in diminuzione.

In particolare, nel rigo RU141 del modello Redditi 2023, pur se riferito ad investimenti “effettuati” nel 2021, devono essere indicati gli **importi oggetto di rettifica riferiti ai seguenti eventi**:

- **investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021** (per i quali è stato corrisposto un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine alla predetta data) ma per i quali non vi sia stata l'interconnessione nel corso del 2022,
- oppure **investimenti posti in essere nel 2021 (ed interconnessi) per i quali è operata una causa di decadenza** (cd. *recapture*) nel corso del 2022 in quanto venduti a terzi o delocalizzati all'estero.

Mentre per la prima ipotesi devono essere compilate le colonne da 1 a 5 del predetto rigo RU141, in caso di *recapture* devono essere compilate le colonne da 6 a 8.

In entrambe le ipotesi, l'importo della rettifica del credito spettante deve essere **portato in diminuzione del rigo RU12** (credito residuo) del modello Redditi 2023.

Focalizzando l'attenzione sul meccanismo di *recapture*, si ricorda che il [comma 1060 dell'articolo 2 L. 178/2020](#) stabilisce che se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono **ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, **il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto**

**escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.**

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere **direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo** dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In buona sostanza, la norma individua un **periodo di sorveglianza che parte dal momento di entrata in funzione** (per i beni ordinari) o di avvenuta **interconnessione** del bene (per quelli Industria 4.0) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

Laddove in tale intervallo temporale vi sia la **cessione a titolo oneroso del bene**, ovvero la **destinazione a strutture produttive all'estero** del bene stesso, opera il **meccanismo di recapture del credito d'imposta** con conseguente rettifica (in negativo) del credito spettante.

Se il credito oggetto di recupero non è ancora stato utilizzato, l'importo dello stesso deve essere **portato in diminuzione dal credito residuo nel rigo RU12 del modello Redditi 2023**, mentre nel caso in cui lo stesso sia già stato utilizzato, l'importo deve essere **riversato (senza sanzioni e interessi) entro il prossimo 30 giugno 2023** (data di scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta 2022).

È bene osservare che il citato [comma 1060](#) della L. 178/2020 (richiamando l'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#)) fa salva la possibilità di **evitare il recapture del credito d'imposta se entro la fine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione** del bene l'impresa acquisti un **altro bene sostitutivo** con le stesse caratteristiche Industria 4.0.

In tal caso, all'impresa **spetta il diritto di continuare ad utilizzare il credito maturato con l'acquisto originario** (salvo che l'importo del nuovo investimento sia inferiore).

Infine, è bene sottolineare che le istruzioni al modello Redditi 2023 precisano che il rigo RU141 non deve essere compilato nel caso in cui la rettifica del credito d'imposta sia avvenuta con la presentazione di una **dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022** (per il periodo d'imposta 2021).